



AIDI - AIFI - AIOrAO - AIP - AITA - AITeP - AITN - AITNE - AITO - AITeRP - AMPI - ANAP - ANDID - ANEP - ANPeC - ANTEL, ASSIATEL, AITIC - ANTOI - ANUPI - AsNAS - FIOTO - FITeLaB - FLI - UNID - UNPISI

Ai Componenti Commissione Nazionale Formazione Continua

Prot. n. 348/16 CPS/pu

Roma, 21 dicembre 2016

Nota Co.N.A.P.S. delibera ECM 13 Dicembre 2016

In questo periodo di grande difficoltà per il nostro Paese, molte forze della Società civile vogliono intensificare l'impegno per un Sistema efficiente e di qualità, considerandosi una risorsa, focalizzandosi su temi di grande rilevanza.

Il CONAPS è una di queste forze.

Considerando che la Formazione Continua in Medicina è strategica per la Salute del Cittadino, e che ogni Professionista Sanitario ha l'obbligo deontologico di mantenere nel tempo le proprie conoscenze e competenze, aderendo al "Progetto ECM", conseguendo crediti formativi attraverso Corsi pertinenti e rilevanti per la propria specifica attività, **vogliamo intervenire** sulla posizione assunta dalla Commissione Nazionale Formazione Continua, la quale, con nota del 13 Dicembre us., ha approvato, senza alcun recepimento degli emendamenti inviati dalle Associazioni rappresentative delle Professioni, che la certificazione dei crediti conseguiti da Professionisti esercenti professioni regolamentate (ma non ordinate) NON iscritti alle stesse Associazioni rappresentative, sarà effettuata direttamente dalla Commissione, senza alcun coinvolgimento dei Rappresentanti di Area o delle medesime Associazioni.

Consideriamo questo atto **molto grave**, in quanto non tiene conto dei fenomeni a nostro danno legati all'abusivismo professionale che ancora impera in assenza di un Ordine/Albo; non considera inoltre l'importante presenza nel territorio, di Professionisti NON equipollenti che non hanno svolto la procedura dedicata, offerta dal Ministero e dalle Regioni, per la loro messa in regola e che perciò continuano ad esercitare impropriamente a danno dei Cittadini.

La questione in oggetto, a nostro parere, richiede una breve disamina della disciplina sulla normativa in materia, già affrontata dalla precedente Commissione in data 18 Luglio 2012 con relativo verbale.

1. Il decreto legislativo n. 502 del 1992, come integrato dal successivo decreto legislativo n. 229 del 1999, ha istituzionalizzato il sistema della formazione continua in ambito sanitario, definendola quale *"attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo"* (art. 16-bis, comma 2).

Co.N.A.P.S.

Via Pinerolo, 3 - 00182 Roma

Tel. 06.77201020 Fax 06.94810283

E-mail: info@conaps.it - Sito web: www.conaps.it



AIDI - AIFI - AIOraO - AIP - AITA - AITeP - AITN - AITNE - AITO - AITeRP - AMPI - ANAP - ANDID - ANEP - ANPeC - ANTEL, ASSIATEL, AITIC - ANTOI - ANUPI - AsNAS - FIOTO - FITeLaB - FLI - UNID - UNPISI

2. L'elaborazione del programma di formazione continua è stata affidata ad una Commissione Nazionale per la Formazione Continua (d'ora in avanti soltanto Commissione), che ha il compito, tra l'altro, di *“definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli Operatori in un determinato arco di tempo”* e di *“definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative”* (art. 16-ter).

Il programma nazionale di formazione continua – obbligatoria a partire dall'anno 2002 - riguarda tutto il personale sanitario, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia pubblica che privata.

La disciplina organizzativa della formazione continua è stata oggetto, in questi anni, di specifica regolamentazione da parte di Accordi tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, conclusi, in seno alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

In fase di prima attuazione della disposizione legislativa, la Conferenza Stato-Regioni, con Accordo del 20 dicembre 2001, ha demandato alle Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, di promuovere, sul territorio di rispettiva competenza, il sistema per la formazione continua.

Il successivo Accordo del 13 marzo 2003 ha avviato una fase di sperimentazione finalizzata *“a testare attività di formazione a distanza”, “ad individuare i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative”* (c.d. *provider*), ed *“a realizzare un progetto unitario per la gestione e certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti”*.

L'Accordo del 14 dicembre 2006 ha prorogato la suddetta fase sperimentale.

Un sistematico riordino della materia si è avuto con l'Accordo del 1° agosto 2007 che ha definito le nuove regole del sistema per il periodo 2008-2010.

Per il quale:

è stato disciplinato il procedimento per l'accreditamento dei c.d. *“provider”*, ossia il riconoscimento pubblico di un soggetto attivo nel campo della formazione continua per abilitarlo a realizzare attività didattiche per l'ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti;

è stata riconosciuta la funzione certificativa dei crediti formativi agli Ordini, ai Collegi o alle Associazioni professionali territoriali di riferimento dell'interessato;

è stata prevista la costituzione di un sistema di registrazione dei crediti mediante l'istituzione di un'anagrafe formativa regionale ed una nazionale *“fra loro interconnesse”*, onde consentire agli Ordini, ai Collegi ed alle Associazioni professionali di avvalersene per lo svolgimento della loro funzione certificativa;

Co.N.A.P.S.

Via Pinerolo, 3 - 00182 Roma

Tel. 06.77201020 Fax 06.94810283

E-mail: info@conaps.it - Sito web: www.conaps.it



AIDI - AIFI - AIOraO - AIP - AITA - AITeP - AITN - AITNE - AITO - AITeRP - AMPI - ANAP - ANDID - ANEP - ANPeC - ANTEL, ASSIATEL, AITIC - ANTOI - ANUPI - AsNAS - FIOTO - FITeLaB - FLI - UNID - UNPISI

è stata, altresì, prevista la istituzione di un Consorzio, costituito tra gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali (c.d. CO.GE.A.P.S) per la gestione dell'anagrafe nazionale dei crediti;

è stata attribuita agli Ordini, ai Collegi e alle Associazioni professionali la possibilità di *“rivestire la funzione di produttori di formazione continua limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione”*.

Il successivo Accordo del 5 novembre 2009 ha confermato le funzioni attribuite agli Ordini, ai Collegi e alle Associazioni professionali, tra cui, per quel che qui interessa, la funzione certificativa dei crediti formativi.

Con l'ultimo Accordo del 19 aprile scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2012, sono state definite le Linee Guida del sistema di formazione continua per gli anni 2011/2013.

In particolare, ed in sintesi:

- sono state definite le regole per l'accreditamento dei *provider*;
- è stata demandata alla Commissione, di concerto con gli altri enti accreditanti a livello regionale e provinciale, di costituire un Albo nazionale dei *provider*;
- è stato ribadito che *“gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali e le Federazioni rivestono un ruolo centrale nella funzione della certificazione della formazione continua e dell'aggiornamento. Per tali finalità è operante il CO.GE.A.P.S., deputato a gestire un'anagrafe nazionale dei crediti formativi da trasmettere a tutti gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali presenti sul territorio affinché gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti formativi acquisiti”*;
- è stato attribuito agli Ordini, ai Collegi, alle Associazioni professionali ed alle rispettive Federazioni, *“un ruolo produttivo nella formazione continua in quanto la loro offerta potrà consentire ai professionisti di aggiornarsi su tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale [...]”*; in particolare, essi, oltre alle materie dell'etica, della deontologia, della legislazione, dell'informatica e dell'inglese, potranno *“implementare l'offerta formativa – nel limite massimo del 50% - utilizzando tutti gli obiettivi formativi contenuti nel presente accordo”*.

Compito svolto dalle Associazioni professionali, nonché dalle rispettive Federazioni, è quello **della certificazione dell'aggiornamento effettuato da ogni professionista sanitario**: in tal senso è stato costituito l'apposito Consorzio deputato ad istituire un'anagrafe nazionale dei crediti formativi da rivolgere a tutti gli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali presenti sul territorio affinché gli stessi possano certificare al termine del triennio i crediti formativi acquisiti.

E' stata, inoltre, riconosciuta la possibilità per gli Ordini di adottare sanzioni per i professionisti sanitari che non ottemperano all'obbligo di *“seguire percorsi di formazione continua permanente”* (d.l. 13 agosto 2011, convertito in l. 148/2011).

Co.N.A.P.S.

Via Pinerolo, 3 - 00182 Roma

Tel. 06.77201020 Fax 06.94810283

E-mail: info@conaps.it - Sito web: www.conaps.it



AIDI - AIFI - AIOraO - AIP - AITA - AITeP - AITN - AITNE - AITO - AITeRP - AMPI - ANAP - ANDID - ANEP - ANPeC - ANTEL, ASSIA TEL, AITIC - ANTOI - ANUPI - AsNAS - FIOTO - FITeLaB - FLI - UNID - UNPISI

In virtù di tali compiti e con l'ausilio dell'anagrafe dei crediti formativi, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali possono altresì monitorare l'appropriatezza della formazione continua rispetto agli obiettivi formativi nazionali, regionali e professionali, svolgere una funzione di consulenza presso i propri iscritti e, attraverso i propri rappresentanti in seno alla Commissione, sviluppare una funzione di indirizzo al fine di armonizzazione l'offerta e la domanda formativa.

Pertanto, la pretesa della Commissione di svolgere una funzione certificativa – anche se limitata agli operatori esercenti professioni sanitarie regolamentate (ma non ordinate), NON iscritti alle Associazioni maggiormente rappresentative – senza coinvolgimento almeno dei loro Rappresentanti di Area o delle stesse Associazioni laddove necessario, non trova riscontro in alcuna disposizione legislativa o regolamentare.

Contravvenendo ad un'altra disposizione legislativa richiamata nella citata nota del maggio 2011. L'art. 5 della legge n. 148 del 2011, infatti, nel prevedere che entro un anno dalla sua entrata in vigore gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati - stabilendo, tra l'altro, l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua - ha specificato che alcuna modifica è prevista per la disciplina della formazione continua in ambito medico (*"fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM)"*), conseguendone che la funzione certificativa dei crediti è rimessa, come disciplinato dai citati Accordi, agli Ordini, ai Collegi o alle Associazioni professionali territoriali di riferimento dell'interessato.

Pertanto,

per il valore di protezione della Salute del Cittadino svolto dalla Formazione Continua in Medicina ed in qualità di Rappresentanti di Categoria con posizione di garanzia per lo stesso Cittadino, chiediamo l'immediata revisione dell'articolo 2 comma 5-ed il recepimento degli emendamenti da noi inviati.

Certi di un fattivo riscontro, disponibili ad un chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente del Co.N.A.P.S.
dott. Antonio Bortone